

Pubblicato il 11/06/2020

N.03370 2020 REG.PROV.CAU.
N. 02446/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2020, proposto da

, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10878/2019, resa tra le parti, concernente l'annullamento, previa sospensione,

- dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636 nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e consequenziale;

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti dai ricorrenti presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido - dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania;

- del diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero.

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali degli istanti e, dunque, in subordine mediante l'attivazione di procedure compensative.”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente;

Rilevato che;

- gli odierni appellanti, dopo avere chiesto ed ottenuto il riconoscimento della laurea (conseguita in Italia) in Romania e di avere ivi frequentato il corso psico-pedagogico, non hanno ottenuto l'attestato di competenza conforme alla Direttiva 2013/55/UE (ove sarebbe dovuto risultare che tale percorso è condizione necessaria e sufficiente per insegnare in Romania);
- il diniego rumeno si fonda sul presupposto che la laurea è stata solo riconosciuta in Romania, ma conseguita in Italia;
- su queste basi, l'Amministrazione italiana ha reputato di dovere prendere semplicemente atto del fatto che il suddetto percorso formativo post universitario non era stato ritenuto abilitante dal Ministero rumeno, in quanto gli aspiranti docenti non avevano seguito tutto il percorso accademico in Romania (avendo intrattenuto in Romania solo i percorsi Nivel I e Nivel II);
- questa Sezione, in vari giudizi analoghi a quello oggi in esame, si è espressa favorevolmente alla tesi propugnata dagli istanti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17 febbraio 2020, n. 1198), motivando che: «Una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell'operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia. L'eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana»; e concludendo che «a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata

unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno»;

Rilevato altresì che:

- l'Amministrazione insiste per la legittimità dell'atto impugnato, sostenendo in estrema sintesi che:

i) la Romania non sta negando il riconoscimento della laurea italiana come titolo di studio, bensì nega il valore abilitante della stessa alla professione di docente, non entrando nel merito del percorso formativo accademico italiano per riconoscere il titolo corrispondente rumeno, limitandosi a riconoscerla ai fini della prosecuzione degli studi;

ii) gli italiani che «frequentano un corso post-universitario, organizzato ad hoc esclusivamente per italiani in territorio rumeno» - con introduzione di una circostanza a rigore non rispondente alle risultanze degli atti ed alla motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la nota del Sottosegretario di Stato rumeno competente che fonda il diniego attesta che i corsi frequentati sono corsi postuniversitari costituenti condizione necessaria ma non sufficiente per l'abilitazione (occorrendo anche la laurea in Romania) - non possono ottenere dal ministero rumeno il livello di qualifica professionale espresso dalla lettera "e" dell'art.11 della direttiva ("studi accademici");

iii) la Romania non commette alcun errore non riconoscendo il ruolo abilitante al corso post-universitario frequentato dagli italiani in territorio rumeno, ciò in quanto per abilitarsi in Romania gli italiani dovrebbero avere una laurea rumena, che permetterebbe al ministero rumeno di poter emettere l'attestazione di competenza professionale conforme alla definizione di cui all'articolo 13.1 e al livello di qualifica dell'articolo 11 e) (studi accademici), così come fa puntualmente per i

cittadini rumeni;

iv) in nessun punto dell'Adeverință rilasciata all'istante e prodotta in allegato alla domanda di riconoscimento presentata al Ministero, si legge che detta attestazione è stata emessa in conformità alla Direttiva europea sulla circolazione dei titoli, ma si assevera esclusivamente il compimento di un programma di formazione post universitario sia pure necessario per accedere all'insegnamento;

Considerato che:

- nei limiti della presente fase cautelare non paiono emergere elementi tali da pregiudicare l'esito delle precedenti statuizioni della sezione, sia in termini formali a fronte dell'inammissibile tentativo di integrare la motivazione in sede giudiziale, sia in termini sostanziali a fronte della permanenza dei rilievi posti a fondamento delle statuizioni, in relazione alla valenza non solo interna ma europea del titolo di studio conseguito nel nostro paese;
- pertanto nelle more dell'udienza pubblica, avuto riguardo ai richiamati precedenti della Sezione ed al bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l'esigenza di accordare la domanda cautelare avanzata dagli appellanti per consentire loro la partecipazione alle procedure concorsuali straordinarie per il reclutamento di docenti nel frattempo bandite;
- in assenza dell'invocata pronuncia cautelare tale partecipazione sarebbe infatti preclusa;
- va quindi sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, disponendo nel contempo la sospensione del diniego impugnato in primo grado, al fine di consentire la partecipazione degli appellanti alle procedure concorsuali straordinarie nel frattempo bandite per il reclutamento di docenti;
- per la trattazione del merito, si rinvia all'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2446/2020) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione del merito l'udienza dell'8 ottobre 2020.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Davide Ponte

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO